

La presente deliberazione viene affissa il 18 GIU. 2009 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 257 del 16 GIU. 2009

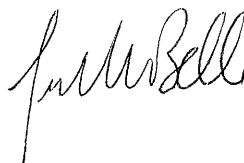
OGGETTO: Presa di atto e approvazione linee guida Regionali in merito alla installazione e al corretto inserimento sul territorio della Regione Campania di impianti per la produzione di Energia Elettrica da Fonte Rinnovabile.

L'anno duemilanove il giorno SEDICI del mese di GIUGNO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) Prof. Ing. Aniello CIMITILE	Presidente	<u>ASSENTE</u>
2) Avv. Antonio BARBIERI	Vice Presidente	<u> </u>
3) Dott. Gianluca ACETO	Assessore	<u> </u>
4) Ing. Giovanni Vito BELLO	Assessore	<u> </u>
5) Avv. Giovanni Angelo Mosè BOZZI	Assessore	<u> </u>
6) Ing. Carlo FALATO	Assessore	<u> </u>
7) Dr. Nunzio PACIFICO	Assessore	<u>ASSENTE</u>
8) Dott. ssa Annachiara PALMIERI	Assessore	<u> </u>
9) Geom. Carmine VALENTINO	Assessore	<u> </u>

Con la partecipazione del Segretario Generale Dr. Claudio Uccelletti

L'ASSESSORE PROPONENTE: Ing. Giovanni Vito Bello



LA GIUNTA

Preso visione della proposta del Settore Territorio-Ambiente-Trasporti e Politiche Energetiche, istruita dal Responsabile Servizio dr. Giuseppe Marsicano:

Premesso

- che il decreto legislativo 29.12.2003 n.387 di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, nel dichiarare al comma 1 dell'art.12, così come modificato dalla lettera a) comma 158, dell'art.2 della legge 24.12.2007 n.244, di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, prevede, al comma 3, per gli stessi impianti ed opere connesse, l'assoggettamento ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla

Regione, ovvero dalle Province, adottando un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7.8.1990 n.241 e successive modifiche ed integrazioni;

- che con il Bollettino Ufficiale della Regione Campania n.22 del 6.4.2009 sono state pubblicate le linee guida approvate dalla Giunta Regionale, con deliberazione n.500 del 20.3.2009, per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione unica, di cui al comma 3 dell'art.12 del D.LGS 29.12.2003 n.387, in merito alla installazione e al corretto inserimento sul territorio della Regione Campania di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;

- che la Provincia di Benevento intende avvalersi della facoltà di rilasciare l'autorizzazione unica per la delega Regionale nei termini e modi della normativa vigente;

RITENUTO di dover predisporre programmi e progetti strategici per la valorizzazione del sistema energetico del Sannio, anche con procedure semplificate e di immediata risposta alle esigenze di sviluppo del territorio;

CONSIDERATO

- che la Provincia di Benevento è l'unica Provincia Campana ad essersi dotata di un Piano Energetico Provinciale approvato dalla Regione;

- che la Provincia di Benevento ha avviato un processo di aggiornamento del Piano Energetico Provinciale per renderlo più compatibile e rispondente alle reali esigenze del territorio;

- che si è strutturata, in questi anni, una "governance" territoriale fondata sulla condivisione di elementi che accomunano le realtà territoriali, con la stipula dell'Accordo di Programma con la Regione Campania per lo sviluppo di un Polo di eccellenza delle energie alternative in Provincia di Benevento e con la sottoscrizione di Protocolli di Intesa con i Comuni del Sannio per lo sviluppo di politiche energetiche ed iniziative di valorizzazione ed implementazione energetica;

- che la Provincia di Benevento ha già attivato apposito servizio e ufficio di piano e programmazione autorizzazione;

PRESO ATTO delle allegate linee guida pubblicate con il Bollettino Ufficiale della Regione Campania n.22 del 6.4.2009 per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione unica, di cui al comma 3 dell'art.12 del D.LGS 29.12.2003 n.387, in merito alla installazione e al corretto inserimento sul territorio della Regione Campania di impianti per la produzione di energia elettrica da Fonte Rinnovabile;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente del Settore
SERVIZI AI CITTADINI
(Dr. Luigi Velleca)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO
(Dott.ssa Filomena Lazazzera)

LA GIUNTA

Su proposta dell'Assessore alle politiche energetiche Ing. Giovanni Vito Bello

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Per motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

PRENDERE ATTO ED APPROVARE le allegate linee guida della Giunta Regionale per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione unica, di cui al comma 3 dell'art.12 del D.LGS 29.12.2003 n. 387, in merito alla installazione e al corretto inserimento sul territorio della Regione Campania di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;

INCARICARE il dirigente del Settore Territorio-Ambiente-Trasporti e Politiche Energetiche per l'attivazione di tutte le procedure necessarie all'esercizio della delega Regionale, nonché per la relativa modulistica necessaria ad avviare e gestire l'attività autorizzatoria;

TRASMETTERE per quanto di competenza al Dirigente del Settore Territorio-Ambiente-Trasporti e Politiche Energetiche;

DARE alla presente delibera immediata eseguibilità.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Claudio Uccelletti)

IL PRESIDENTE

(Prof. Vito CINTILE)

(Avv. Antonio BARBIERI)

N. 398

Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267

BENEVENTO 18 GIU. 2009

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 18 GIU. 2009 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D. Lgs.vo 18/8/2000, n. 267..

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma n. 124 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li 08 LUG. 2009

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267 il giorno 29 GIU. 2009.

- ☒ Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. vo 18/8/2000, n. 267)
- ☒ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. vo 18/8/2000, n. 267)
- ☐ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 08 LUG. 2009

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

Copia per

SETTORE TERR. AMB. TRASPORTI

SETTORE _____

SETTORE _____

Revisori dei Conti

☒ Nucleo di Valutazione

Cap. Capigruppo

il _____	prot. n. _____
il <u>152</u>	prot. n. _____
il _____	prot. n. _____
il <u>23.6.09</u>	prot. n. _____
il _____	prot. n. _____

ESEC. 198
27-7-09



NUOVE LINEE GUIDA

PER LO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA, DI CUI AL COMMA 3 DELL'ART. 12 DEL D. LGS. 29 DICEMBRE 2003 N. 387, IN MERITO ALLA INSTALLAZIONE E AL CORRETTO INSERIMENTO SUL TERRITORIO DELLA REGIONE CAMPANIA DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE.

Premesso

- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, nel dichiarare al comma 1 dell'articolo 12, così come modificato dalla lettera a), comma 158, dell'art. 2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, prevede, al comma 3, per gli stessi impianti ed opere connesse, l'assoggettamento ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione, ovvero dalle Province, adottando un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazione ed integrazioni;
- il comma 10, del richiamato art. 12, prevede, con l'approvazione in Conferenza Unificata, l'emanazione di linee guida per lo svolgimento del procedimento unico di autorizzazione con lo scopo, tra l'altro, di avere riguardo ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, in particolare di quelli eolici, nel paesaggio;
- il comma 9 dello stesso articolo prevede, che il procedimento unico si attivi anche in assenza delle linee guida;
- con l'atto deliberativo del 15 novembre 2001 n. 6148, la Giunta Regionale della Campania ha definito procedure e indirizzi per l'installazione dell'impianti eolici sul proprio territorio;
- per l'attuazione del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le procedure e gli indirizzi definiti dalla DGR 5 novembre 2001, n. 6148 necessitano di sostanziali modifiche ed integrazioni;
- con la DGR 19 marzo 2004, n° 460 (B.U.R.C. n. 20 del 26 aprile 2004), la Giunta Regionale, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed ai fini delle previsioni dell'art. 12 del richiamato decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n° 387, ha individuato, nel Settore 01 "Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali – Fonti Energetiche" dell'AGC 12 "Sviluppo Attività Settore Secondario", la struttura regionale competente per l'istruttoria e ogni altro adempimento procedimentale, nonché per l'adozione del provvedimento finale;
- con la DGR 1 agosto 2006, n° 1318, la Giunta Regionale ha approvato il Piano d'Azione per lo Sviluppo Economico Regionale – PASER - nel quale, negli ambiti di intervento strategici, un ruolo centrale viene attribuito al comparto produzione energetica, in particolare da fonti energetiche rinnovabili, come fattore propulsivo per una dinamica di crescita sostenibile.
- Con DGR del 30 Novembre 2006, n. 1955 sono state emanate "Linee guida" per lo svolgimento del procedimento unico di cui al comma 3 dell'art. 12 del D. Lgs 387/03;

- Che il comma 1, dell'art. 9 della L.R. 28 Novembre 2007, così come integrato dal comma 5 dell'art. 32 della L.R. 30 Gennaio 2008, n. 1, nel modificare la L.R. 4 luglio 1991, n. 11, ha istituito nell'AGC 12, rinominata "Sviluppo Economico" il Settore 04 "Regolazione dei Mercati" struttura a cui, tra l'altro, è affidata la competenza della gestione delle attività amministrative relative alle autorizzazioni per le strutture di vendita e gli insediamenti produttivi;
- con DGR n. 962 del 30 maggio 2008, la Giunta Regionale, nell'approvare, ai sensi del disposto del comma 1 dell'art. 27 della Legge regionale n. 1 del 19 gennaio 2007, l'aggiornamento annuale del PASER, in Allegato ha definito le "Linee di indirizzo strategico per il Piano Energetico Ambientale Regionale" (BURC n. 43 del 27 ottobre 2008)

la Giunta Regionale

approva le seguenti

LINEE GUIDA

PER LO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA, DI CUI AL COMMA 3 DELL'ART. 12 DEL D. LGS. 29 DICEMBRE 2003 N. 387, IN MERITO ALLA INSTALLAZIONE E AL CORRETTO INSERIMENTO SUL TERRITORIO DELLA REGIONE CAMPANIA DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE.

1. Finalità

1. Le linee guida si inquadrano nel generale perseguimento degli obiettivi comunitari e nazionali nonché nelle strategie di sviluppo delle fonti rinnovabili previste nella DGR 25 ottobre 2002, n. 4818, di approvazione delle linee strategiche di sviluppo sostenibile del settore energetico, così come integrate dalla DGR 5 dicembre 2003, n. 3533, nonché, ferma restando la sicurezza del sistema elettrico e nel rispetto del principio di priorità di dispacciamento dell'energia prodotta da tali fonti, di quanto previsto nel Piano d'Azione per lo Sviluppo Economico Regionale – PASER – richiamato in premessa, quale fattore propulsivo per una dinamica di crescita sostenibile e, in particolare, per consentire di:
 - a) investire nel territorio,
 - b) creare condizioni di convenienza insediativa per le imprese, privilegiando la qualità delle infrastrutture e dei servizi del territorio al fine di sostenere la "permanenza" delle imprese nell'ambito locale,
 - c) privilegiare i progetti che coinvolgono più imprese ed un numero maggiore di settori produttivi, piuttosto che singoli segmenti di una filiera,
 - d) privilegiare i progetti efficienti, a minore impatto ambientale e, contemporaneamente, a maggiore impatto occupazionale e di innovazione,

- e) potenziare la rete di centri di ricerca e sviluppo garantendo un sistema di formazione progressiva e continua,
 - f) promuovere il comparto industriale delle filiere tecnologiche di settore,
 - g) promuovere le filiere agro-energetiche locali e territoriali.
2. In attesa dell'attuazione del comma 10, dell'articolo 12, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le presenti linee guida sono finalizzate ad esplicitare le modalità organizzative ed i riferimenti tecnici per l'esercizio delle funzioni amministrative che la legge attribuisce alla Regione, nell'ambito dei procedimenti necessari per la realizzazione di interventi di produzione di energia elettrica mediante lo sfruttamento delle fonti rinnovabili.
3. Specifica attenzione è posta alla produzione dell'energia elettrica da fonti eolica e solare sia perché, nel novero delle energie rinnovabili, il vento e il sole rappresentano le maggiori risorse regionali, sia perché le tecnologie ivi applicabili consentono di introdurre nel procedimento autorizzativo la negoziazione di parametri di qualità finalizzati ad un corretto inserimento nel territorio degli impianti di produzione.
4. Più in generale, la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, in particolare da fonte eolica, concorre al raggiungimento degli obiettivi minimi, definiti dalla programmazione di settore, di sviluppo delle stesse sul territorio, contribuisce in modo significativo all'obiettivo regionale di garantire il conseguimento ed il mantenimento dell'equilibrio energetico tra produzione e consumi della Regione, nonché concorre, per la parte regionale, al raggiungimento della quota minima di incremento dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili di cui al comma 168.dall'art. 2 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, necessaria per raggiungere l'obiettivo del 25 per cento del consumo interno lordo entro il 2012 e dei successivi aggiornamenti proposti dall'Unione Europea.

2. Definizioni

Ai fini delle presenti linee guida, si intendono per:

- a) **Fonti energetiche rinnovabili:** le fonti energetiche di cui all'art. 2, lettera a) del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387;
- b) **Impianti alimentati da fonti rinnovabili:** gli impianti di cui all'art. 2 lettere b), c), d), e) del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387;
- c) **Impianto eolico:** un sistema costituito dall'insieme dei dispositivi, che singolarmente o in virtù della loro aggregazione funzionale, siano atti a trasformare l'energia cinetica del vento



in energia elettrica, incluse le opere civili e di connessione alla rete, e comprensivo dell'intera area occupata dal sistema;

- d) **Fattoria del vento:** l'insieme areale in cui sono realizzati i dispositivi di cui alla precedente lettera c), convergenti in un unico punto di consegna e per la quale il proponente ha concluso accordi che prevedano la remunerazione sia dei proprietari dei suoli interessati dalla esecuzione puntuale delle opere, sia dei proprietari dei suoli che, per effetto della realizzazione dell'impianto, siano soggetti a limitazioni dell'uso del suolo, dovute alla presenza dell'impianto medesimo;
- e) **Altezza complessiva (di un aerogeneratore):** la grandezza espressa in metri determinata dalla somma dell'altezza della torre più il raggio rotorico. Per gli aerogeneratori ad asse verticale o per altre tecnologie, l'altezza coincide con l'altezza massima del sistema;
- f) **Producibilità attesa:** è la produzione annua netta ottenibile dall'impianto, espressa in MWh, valutata in base ai dati storici di produzione, o nel caso di nuova costruzione, in base ai dati di progetto;
- g) **Modifica :** l'intervento impiantistico - tecnologico da eseguire su un impianto esistente di cui alle successive lettere h), j), k) e l);
- h) **Potenziamento o ripotenziamento:** l'intervento tecnologico da eseguire su un impianto, tale da consentire un aumento di produzione annua, espresso in MWh, di non meno del 25% rispetto alla producibilità prima dell'intervento, calcolata questa ultima al netto delle eventuali fermate di impianto, delle perdite e della energia assorbita da servizi ausiliari;
- i) **Ammodernamento:** l'intervento tecnologico da eseguire su di un impianto che preveda, nell'ambito dell'area di sedime di quello preesistente, una potenza installata uguale o superiore alla preesistente, con utilizzo di tecnologie più efficienti di ultima generazione, nel caso di impianti eolici, con un minor numero di torri complessivamente installate;
- j) **Rifacimento totale:** l'intervento impiantistico-tecnologico da eseguire su un impianto esistente che comporta la sostituzione con componenti nuovi o la totale ricostruzione delle principali parti dell'impianto tra le quali, ove presenti, almeno le seguenti:
 - 1. per gli impianti idroelettrici la sostituzione delle opere idrauliche e tutti i gruppi turbina-alternatore;
 - 2. per gli impianti geotermoelettrici la sostituzione dei pozzi di produzione e reiniezione, l'alternatore, la turbina ed il condensatore di tutti i gruppi costituenti l'impianto;
 - 3. per gli impianti eolici la sostituzione dell'alternatore, del moltiplicatore, dell'inverter e del mozzo su tutti gli aerogeneratori costituenti l'impianto;
 - 4. per gli impianti fotovoltaici la sostituzione di tutte le cellule fotovoltaiche e dell'inverter;
 - 5. per gli impianti, ivi incluse le centrali ibride, utilizzando biomasse la sostituzione dell'alternatore, della turbina, del generatore di vapore, del forno di combustione, delle griglie e del gassificatore;

6. per gli impianti utilizzanti gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas la sostituzione delle opere di presa, convogliamento e condizionamento del gas o biogas asservite all'impianto, e di tutti i gruppi motore-alternatore.
- k) **Rifacimento parziale** : l'intervento tecnologico eseguito su un impianto esistente che comporta la sostituzione con componenti nuovi o la parziale ricostruzione delle principali parti dell'impianto, tra le quali ove presenti almeno le seguenti:
1. per gli impianti idroelettrici la sostituzione delle sole opere idrauliche ovvero i soli gruppi turbina-alternatore;
 2. per gli impianti geotermoelettrici la sostituzione dei soli pozzi di produzione e reiniezione, ovvero del solo alternatore, ovvero della sola turbina e del condensatore dei gruppi costituenti l'impianto;
 3. per gli impianti eolici la sostituzione sia dell'alternatore, che del moltiplicatore, che dell'inverter e del mozzo di un aerogeneratore costituente parte dell'impianto;
 4. per gli impianti fotovoltaici la sostituzione dell'inverter;
 5. per gli impianti, ivi incluse le centrali ibride, utilizzanti biomasse la sostituzione del solo alternatore, della sola turbina e del generatore di vapore, del solo forno di combustione, delle griglie e del solo gassificatore;
 6. per gli impianti utilizzanti gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, la sostituzione delle sole opere di presa, convogliamento e condizionamento del gas o biogas asservite all'impianto, ovvero dei soli gruppi motore-alternatore.
- l) **Riattivazione**: la messa in servizio di un impianto dismesso da oltre cinque anni, come risultante dalla documentazione presentata all'Ufficio tecnico di finanza (chiusura dell'officina elettrica o dichiarazione di produzione nulla per cinque anni consecutivi), o dalla dismissione ai sensi dell'articolo 1-*quinquies*, comma 1, della legge 27 ottobre 2003, n. 290, ove previsto;
- m) **Data di entrata in esercizio di un impianto**: la data in cui si effettua il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, anche a seguito di potenziamento, rifacimento, totale o parziale, o riattivazione;
- n) **Procedimento unico**: la sequenza procedimentale posta in essere dall'Amministrazione procedente e retta da criteri di razionalità e ragionevolezza, nella forma della Conferenza di servizi e nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, per il rilascio della autorizzazione unica di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- o) **Ufficio Responsabile della Procedura**: l'ufficio individuato dalla Regione con DGR n. 460 del 19 marzo 2004, ovvero dell'Amministrazione provinciale delegata, competente al

rilascio della autorizzazione unica di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

- p) **Proponente:** persona fisica o giuridica che chiede l'autorizzazione per gli interventi di costruzione ed esercizio, modifica e ammodernamento di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo del 29 dicembre 2003, n. 387. Per interventi rientranti nella definizione di "officina elettrica", di cui all'art. 54 del D. Lgs 504 del 26 ottobre 1995, il Proponente deve possedere i requisiti soggettivi così come previsti dalla legislazione vigente per le imprese industriali e commerciali, espressamente finalizzati, come scopo sociale, alla realizzazione ed alla gestione di impianti di produzione di energia elettrica, fatte salve le deroghe di cui all'art. 52 del richiamato D. Lgs. 504/95 e di quelle ulteriori di cui alla normativa vigente.
- q) **Priorità procedurale:** attivazione prioritaria del procedimento con l'indizione della Conferenza di servizi per quelle istanze con particolari caratteristiche, così come previste dalla presenti linee guida, e che, comunque, non insistono e/o interferiscono con aree individuate da precedenti istanze;
- r) **Progetto preliminare:** è il documento preliminare, con approfondimenti tecnici e amministrativi graduati in rapporto all'entità, alla tipologia e categoria dell'intervento da realizzare.
- s) **Progetto definitivo:** è il documento, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare presentato e di quanto emerso in sede di conferenza di servizi, contenente tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica.
- t) **Progetto esecutivo:** è il documento costituente la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento approvato da realizzare.
- u) **Gestore di rete:** persona fisica o giuridica responsabile, anche non avendone la proprietà, della gestione di una rete elettrica con obbligo di connessione di terzi, nonché delle attività di manutenzione e di sviluppo della medesima, così come individuato dal decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79.

3. Ambito di applicazione e deleghe.

- 1 La costruzione e l'esercizio, ivi inclusi gli interventi di modifica e ammodernamento, nonché le relative opere connesse e le infrastrutture indispensabili, degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile sono soggetti alla autorizzazione unica prevista dall'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387. Sono fatte salve le previsioni di cui alla lettera g) del comma 158 dell'art. 2 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 relativamente alle soglie impiantistiche con capacità di generazione non superiore a quelle individuate nella tabella A,

ovvero delle maggiori soglie definite con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza Unificata, per le quali si applica la disciplina della Denuncia di Inizio Attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico emesso con Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni.

- 2 Le Province, nell'ambito di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 31 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ed ai sensi del comma 3, dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, così come modificato dalla lettera a), comma 158, dell'art. 2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, provvedono al rilascio della autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio, ivi inclusi gli interventi di modifica, dei seguenti impianti, distinti per tecnologia e potenza:
 - a) Fotovoltaici: fino alla potenza di un MegaWatt di picco, fatti salvi gli interventi di cui alle lettere b₂ e b₃ del DM 19 febbraio 2007 ;
 - b) Eolici: fino alla potenza di un Mega Watt;
 - c) Idroelettrici: fino alla potenza di un Mega Watt, compresi quelli che utilizzano l'energia del moto ondoso;
 - d) Termoelettrici alimentati a biomassa e/o biogas con le caratteristiche e i limiti di cui al comma 14, dell'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
 - e) Gli interventi a biomassa di cui al successivo comma 5.
- 3 Le Province rilasciano l'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, compresi gli interventi di modifica e ammodernamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, in conformità alle previsioni dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e nel rispetto di quanto previsto dalle presenti linee guida.
- 4 Per gli impianti fotovoltaici si applicano, ove ne ricorrono le condizioni, le previsioni di cui al comma 7, dell'articolo 5 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007, quanto previsto per tale tecnologia all'art. 65 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1, nonché le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 11 del D. Lgs 30 maggio 2008 n. 115 per le tecnologie nello stesso indicate.
- 5 Per gli impianti a biomassa vegetali liquide vergini, di cui all'art. 65 della Legge Regionale 30 gennaio 2008, n. 1, con potenza superiore a quelli di cui alla lettera d) del precedente comma 2 e fino a 5 MW elettrici, sono autorizzati, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela

dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico artistico, dalle Province, con procedimento semplificato che preveda l'acquisizione dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e la condivisione della soluzione tecnica minima generale di connessione col Gestore di rete, sentito il Comune sulla localizzazione dell'intervento. L'autorizzazione, ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del D. Lgs 387/03 come modificato, costituisce, ove necessario, variante allo strumento urbanistico.

- 6 Per gli interventi di rifacimento parziale, così come definiti alla lettera k) del punto 2, il Proponente inoltra, ai sensi dell'art. 19 della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni, all'Amministrazione Provinciale competente la Denuncia di Inizio Attività. Il Proponente comunica alla Provincia e alla Regione l'avvenuto rifacimento.
- 7 La Provincia, nel rilascio della autorizzazione unica per gli impianti di cui alla lettera b) del precedente comma 2, al fine di sfruttare in maniera ottimale la risorsa eolica, deve, sentito L'Ufficio regionale Responsabile della procedura e attivando una specifica preistruttoria, verificare e assicurare:
 - a. che l'impianto proposto non comprometta la realizzazione di impianti di potenza superiore;
 - b. che la produzione, ai sensi della lettera d) dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, sia destinata prioritariamente all'autoconsumo e agli impieghi agricoli.
- 8) Le Amministrazioni Provinciali dispongono, col provvedimento finale, che i proponenti la costruzione delle tipologie di impianto di cui ai precedenti commi 2, 4 e 5, trasmettono alla Regione Campania copia della relazione illustrativa del progetto dell'impianto, nonché comunicano la data di entrata in esercizio dello stesso.
- 9) Le Amministrazioni Provinciali devono porre, in generale, la massima attenzione all'eventuale presenza di interrelazioni (ricorrenza di elementi quali un unico punto di connessione, l'unicità del proprietario delle aree, l'unicità del proponente e, comunque, ogni altra circostanza ricavabile dall'istruttoria) tra più istanze di autorizzazioni apparentemente non collegate ma si è, invece, in presenza di impianti la cui potenza nominale complessiva oltrepassi i limiti di cui al precedente comma 2.

4. Criteri generali di valutazione.

1. La Regione, sulla base delle risultanze della Conferenza Unificata contenute nell'Accordo del 5 settembre 2002 (G.U. n. 220 del 19 settembre 2002) "Accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane per l'esercizio dei compiti e delle funzioni di rispettiva



competenza in materia di produzione di energia elettrica", in un contesto metodologico comparativo, tiene conto, in quanto applicabili, ai fini della valutazione ed autorizzazione dei progetti di costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e delle relative opere connesse, anche dei seguenti criteri generali:

- a) coerenza con gli indirizzi energetici Comunitari, Statali e regionali;
 - b) compatibilità con scelte, razionali e ragionevoli, effettuate dagli Enti locali in tema di individuazione di aree da destinare alla costruzione degli impianti da fonti rinnovabili ovvero alla realizzazione di opere necessarie al soddisfacimento di analoghi interessi pubblici rilevanti;
 - c) adozione di scelte progettuali rivolte a massimizzare le economie di scala anche per l'individuazione del punto di connessione alla rete elettrica, tendenti sia al possibile sfruttamento in unico sito di potenziali energetici rinnovabili di fonte diversa sia all'utilizzo di corridoi energetici preesistenti ovvero definiti di concerto con il Gestore di rete e necessari al vettoriamento di produzioni diversificate;
 - d) adozione di scelte che preludono alla valorizzazione e al recupero di aree da riqualificare;
 - e) coinvolgimento delle realtà locali in termini di informazione e di comunicazione;
 - f) coinvolgimento del territorio attivando le iniziative opportune per assicurare i maggiori possibili benefici, quali, nel caso di impianti eolici, la creazione di "fattorie del vento" ovvero che prevedano l'uso ottimale e integrato dei suoli agricoli mediante la messa a dimora di colture agro-energetiche a rapido accrescimento, da impiegarsi, anche attraverso il conferimento, nella produzione di energia elettrica da biomassa;
 - g) coinvolgimento delle realtà locali in termini di compensazioni per l'uso del territorio e di incrementi dei livelli occupazionali utilizzando professionalità locali già presenti o da formare con oneri a carico del proponente;
 - h) grado di innovazione della tecnologia utilizzata e, in particolare per gli impianti eolici, degli aerogeneratori e del sistema nel suo complesso;
 - i) per gli impianti eolici, riutilizzo dei siti esistenti, nell'ambito di piani di modifica e/o potenziamento degli impianti.
2. rispetto del comma 7 dell' art. 12 del D. Lgs 387/03, relativamente alle aree interessate da produzioni agroalimentari di pregio (DOC e DOCG), in particolare la costruzione e l'esercizio di impianti eolici è subordinata al verificarsi di almeno di una delle condizioni di seguito specificate:
- 2.1 che l'intero impianto di produzione per l'energia da fonte eolica sia collocato in aree al di sopra dei limiti altimetrici fissati dai disciplinari di produzione DOC e/o DOCG interessati. Nel caso in cui i disciplinari non stabiliscono specifici limiti altimetrici, gli impianti di cui trattasi possono essere collocati ad una altitudine superiore ai 650 m.;

- 2.2 il rispetto di una distanza non inferiore a 500 metri da aree con impianti viticoli, qualora il Comune interessato dalla proposta progettuale di produzione di energia da fonte eolica presenta, su base dati ISTAT, meno del 10% della Superficie Agricola Utilizzata destinata alla viticoltura.
- 3 Sempre ai fini del rispetto delle produzioni agroalimentari di pregio di cui al precedente comma 2, le realizzazioni di impianti che utilizzano la tecnologia solare (Fotovoltaica, termica ad alta entalpia) sono condizionati all'esito dell'indagine pedologica di cui alla lettera t) del successivo punto 7. Nel caso dalla relazione pedologica i suoli interessati risultino appartenere alla I° e/o alla II° classe, il Proponente integra il progetto con una relazione agronomica del sito contenente un'analisi sullo stato produttivo e sulle potenzialità agricole dello stesso. In sede di Conferenza di servizi, indetta sull'intervento specifico, verrà definito l'interesse pubblico prevalente.

5. Criteri per il corretto inserimento sul territorio.

1. Nelle more dell'elaborazione, di competenza dei Ministeri competenti, e dell'approvazione in Conferenza Unificata delle linee guida previste dall'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e fatte salve le ulteriori determinazioni derivanti delle stesse, al fine di consentire, con un corretto inserimento delle tecnologie da fonte rinnovabile sul territorio regionale nonché la tutela di analoghi interessi pubblici, sono individuati criteri per un corretto inserimento sul territorio, nell'ambito del procedimento di autorizzazione di cui allo stesso art. 12 del citato decreto.
2. L'Amministrazione procedente, in sede di Conferenza di servizi, propone, pertanto, il diniego dell'autorizzazione per le istanze di interventi ricadenti in:
 - a. zone "A" del sistema parchi e riserve regionali così come individuate dalla Delibera di Giunta Regionale n. 3312 del 21 novembre 2003 (BURC speciale del 27 maggio 2004) . Nelle restanti aree Parco la realizzazione degli impianti, nell'ambito delle previsioni ex art. 12 Dlgs 387/03, è consentita previo nulla osta dell'Ente Parco, nonché parere positivo delle competenti strutture regionali;
 - b. zone 1 di rilevante interesse dei parchi nazionali, nonché nelle riserve naturali dello Stato, istituiti sul territorio della Regione. Nelle zone 2 la realizzazione degli impianti, nell'ambito delle previsioni ex art. 12 Dlgs 387/03, è consentita previo nulla osta dell'Ente Parco e del suo sentito ai fini della valutazione di incidenza, qualora l'intervento sia suscettibile di produrre incidenze significative su uno o più siti della

Rete Natura 2000 (SIC e/o ZPS), nonché parere positivo della competente struttura regionale

- c. nelle aree in cui gli ordinari strumenti di pianificazione comunale e di programmazione, già approvati e trasmessi all'Amministrazione preposta all'autorizzazione dal Comune sede dell'intervento, abbiano individuato per la localizzazione di opere pubbliche o di altre opere di pubblica utilità, nonché nelle aree concretamente individuate e destinate, in applicazioni di disposizioni in materia di sostegno al settore agricolo, alla valorizzazione delle produzioni tipiche locali.
3. Fatte salve le distanze di natura tecnica previste dal costruttore al fine di evitare le interferenza aerodinamiche, L'Amministrazione procedente, per le istanze presentate con l'utilizzo della fonte eolica, può proporre in sede di Conferenza di servizi il diniego dell'autorizzazione nel caso:
- a. di impianti previsti ad una distanza inferiore a cinque volte l'altezza complessiva dell'aerogeneratore dal perimetro di parchi archeologici e da complessi monumentali così come definiti alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 101 del D. Lgs. 42/04;
 - b. di impianti previsti ad una distanza inferiore a dieci volte l'altezza complessiva di un aerogeneratore misurata dal perimetro urbanizzato così come individuato dallo strumento urbanistico vigente, fatta salva la programmazione di cui alla lettera c) del precedente comma 2;
 - c. di impianti previsti ad una distanza inferiore all'altezza complessiva di un aerogeneratore da una strada provinciale e nazionale, al triplo dell'altezza complessiva dell'aerogeneratore da una strada a scorrimento veloce e dalle autostrade ed a 0,8 volte l'altezza complessiva di un aerogeneratore dalle strade comunali, tra queste, escluse le vicinali e le interpoderali così come definite dal regolamento comunale;
4. Con valutazione caso per caso saranno esaminate le proposte progettuali presentate in aree industriali marginali dismesse e/o da riqualificare ovvero lungo corridoi infrastrutturali.

6. Criteri di mitigazione per gli impianti eolici.

In attesa dell'approvazione in Conferenza Unificata delle linee guida nazionali di cui al comma 10 dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono individuati quali criteri di mitigazione le Linee Guida per l'inserimento paesaggistico "*Gli impianti eolici: suggerimenti per la progettazione e la valutazione paesaggistica*" pubblicate dal Ministero per i Beni e le Attività



Culturali (www.basae.beniculturali.it – nell'area Pubblicazioni DG BASAE: lista pubblicazioni, sezione Paesaggio).

7. Documentazione da allegare alla richiesta di autorizzazione.

1. La domanda di autorizzazione, redatta, ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 29 della L. R. n. 1 del 30 gennaio 2008, secondo il modello di cui all'allegato "B" e inoltrata all'Ufficio del Responsabile del procedimento, include la seguente documentazione:
 - a) i dati generali del proponente;
 - b) il certificato camerale o documentazione attestante i requisiti soggettivi così come previsti dalla legislazione vigente per le imprese industriali e commerciali, espressamente finalizzati, come scopo sociale, alla realizzazione ed alla gestione di impianti di produzione di energia elettrica;
 - c) i dati e le planimetrie descrittivi del sito con localizzazione georeferenziata dell'impianto in coordinate UTM WGS84;
 - d) il certificato di destinazione urbanistica di tutte le particelle interessate dall'impianto e dalle opere connesse, completo dell'attestazione dei vincoli territoriali e sovraterritoriali
 - e) la documentazione attestante la disponibilità dei suoli, sia relativamente all'area di impianto che alla parte di connessione alla rete. Per l'avvio del procedimento sono sufficienti i contratti preliminari di acquisto o di cessione del diritto di superficie (che, se a termine, il periodo dovrà comprendere il tempo necessario per la dismissione delle opere secondo il relativo progetto). Tali atti dovranno essere debitamente formalizzati con atto pubblico prima della emissione del provvedimento finale di conclusione del procedimento.
 - f) il piano particellare grafico e descrittivo, redatto ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1999 n. 554, nel caso necessiti l'attivazione delle procedure previste dal Decreto del Presidente della Repubblica dell' 8 giugno 2001 n. 327 in materia di espropri;
 - g) il progetto preliminare, in formato cartaceo e su supporto digitale, a firma di tecnici abilitati, redatto ai sensi degli artt. da 18 al 24 del D.P.R. 554 del 21/12/1999 che comprenda, necessariamente, gli elaborati di cui alle lettere seguenti:
 - h) relazione tecnica e relazione illustrativa da cui emergano gli elementi che giustificano la configurazione dell'impianto in relazione alle caratteristiche della fonte e dell'area interessata e completa delle fasi, dei tempi e delle modalità di esecuzione dei lavori di costruzione,
 - Inquadramento territoriale con il layout di impianto dalla quale si evinca anche l'ambito territoriale amministrativo (limiti comunali, provinciali, regionali) - IGM 1:25.000 e 1:5000,
 - Stralcio del piano regolatore generale in scala 1:5.000;

- Planimetria generale di progetto del solo impianto proposto e delle opere connesse in scala 1:2.000
 - Planimetria generale di progetto di area vasta in scala 1:5.000, riportante le distanze da impianti esistenti, ovvero da confini amministrativi,
 - Planimetria riportante il percorso dei cavi – IGM in scala adeguata – con i confini amministrativi e con l'indicazione del sistema viario utilizzato o attraversato,
 - Tavole dei vincoli in scala 1: 25.000:
 - Layout di impianto riportato su estratto catastale – in scala 1:1.000 e/o 1:2.000
 - Planimetrie di dettaglio – 1:500
 - Sezioni e particolari costruttivi – in scala adeguata
 - Planimetria aree di stoccaggio materie prime, ove previste, su cartografia catastale,
- i) la proposta di soluzione di connessione alla rete elettrica, condivisa col competente gestore di rete, corredata del progetto elettrico preliminare, redatto secondo quanto indicato nelle guide tecniche dei gestori di rete;
- j) planimetrie di dettaglio del progetto elettrico;
- k) una planimetria in scala 1:2000 su estratto di mappa catastale con la individuazione delle possibili interferenze, dell'impianto e delle opere di collegamento, con aree del demanio idrico, completa di sezioni longitudinali e trasversali in scala opportuna raffiguranti lo *stato ante e post operam*;
- l) una planimetria, in scala opportuna, degli eventuali interventi di tipo accessorio quali modifiche, adeguamenti o costruzioni di strade di accesso al sito di impianto;
- m) per interventi di potenza nominale superiore a 5 MWe, una analisi volta a stimare, in generale, le possibili ricadute sociali e occupazionali a livello locale;
- n) studio d'impatto ambientale, con la sintesi non tecnica, ovvero la relazione di screening, ove previsto ai sensi del D.Lgs 4/08 e s. m. i.;
- o) relazione di valutazione di incidenza ove prevista ai sensi del D.P.R. 357/97, come modificato dal D.P.R. 120/2003, con una cartografia da cui risulti la puntuale localizzazione dell'impianto e la relativa eventuale relazione spaziale con uno o più siti della Rete Natura 2000 (SIC e/o ZPS);
- p) relazione paesaggistica in caso di aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/04 redatta secondo le previsioni del D.P.C.M. 12 dicembre 2005, corredata da Fotoinserimenti e Rendering,
- q) nel caso di impianti eolici, la descrizione delle caratteristiche anemometriche con rilievo in sito, indicazione del tipo di anemometro utilizzato per la misurazione del vento, denuncia di inizio attività e relativa attestazione del Comune di avvenuta installazione nonché risultanze sulla potenzialità attesa espressa in ore equivalenti su base annuale.
- r) relazione idrogeologica a firma di tecnico abilitato;



- s) nel caso di impianti eolici, la relazione geologica di compatibilità sismica di area, per impianti da ubicare in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, con indicazione della fattibilità dell'opera in relazione alla stabilità d'insieme dell'area, ai sensi dell'art. 15 L.R. 9/83;
 - t) la Relazione Pedologica, per impianti fotovoltaici di potenza superiore a 100 kW e per impianti solari ad alta entalpia, da ubicare in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. La relazione, firmata da tecnico abilitato, attribuisce la classe di capacità d'uso del suolo, secondo la classificazione internazionale "Land Capability Classification";
 - u) la relazione elettromagnetica ai sensi della L.36/01, DPCM 08/07/03, a firma di tecnico abilitato, riportante il tipo di cavo, l'individuazione dei siti sensibili e delle sorgenti preesistenti, misure di fondo ante operam, nonché il calcolo previsionale del campo magnetico;
 - v) la relazione di previsione di impatto acustico ai sensi della L.447/95, DPCM 14/11/97, DPCM01/03/91, a firma di tecnico abilitato, riportante le caratteristiche tecniche delle sorgenti sonore nell'area di progetto, l'individuazione dei recettori sensibili, le misure di fondo acustico ante operam dell'area e rispetto ai recettori sensibili, il calcolo previsionale di impatto acustico con verifica del rispetto dei valori assoluti (emissione/immissione) alla sorgente e presso i recettori sensibili, nonché la verifica del criterio differenziale presso i recettori sensibili;
 - w) la relazione sulle emissioni in atmosfera per gli impianti a biomasse, ove richiesta, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
 - x) un elaborato in tema di trattamento del ciclo delle acque interne al processo e di quelle meteoriche e sanitarie, ove previsto.
 - y) nel caso di impianti a biomasse, uno studio analitico dei flussi di materie in ingresso, indicandone tipologia (eventuale codice CER), quantità e provenienza.
2. E' fatto salvo il ricorso, ove producibili ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 46 e seguenti del DPR 28 Dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, alle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà.
 3. Il Proponente avrà cura di riportare in calce all'istanza, redatta secondo il format allegato, l'elenco degli elaborati, delle tavole e dei documenti coerenti con la specifica tecnologia proposta.
- 8. Smantellamento, ripristino e valorizzazione dei luoghi.**
1. Il proponente presenta, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e unitamente al progetto esecutivo dell'intervento, un piano di dismissione dell'impianto che preveda, alla cessazione dell'attività produttiva, le modalità di rimozione della

infrastruttura e di tutte le opere connesse e il ripristino dei siti secondo le vocazioni proprie del territorio. Il piano dovrà contenere le modalità di smaltimento del materiale dimesso. Gli accordi tra proponente e Comune interessato alla costruzione dell'impianto, possono prevedere la costituzione di un fondo, all'ordine dell'Ente locale e da accantonarsi anno per anno, dedicato alla copertura finanziaria delle spese da sostenersi per il ripristino dello stato dei luoghi e per lo smaltimento dei materiali dimessi.

2. Fatte salve indicazioni diverse dichiarate in fase di procedimento unico dalle Amministrazioni interessate, il proponente presenta, contestualmente al progetto esecutivo, il piano stralcio di ripristino per le strade di accesso e di servizio e per le aree di supporto all'impianto che, a lavori ultimati dovranno essere sistemate con materiali provenienti dagli scavi di sito e prive di asfalto.

9. Ordine di esame delle richieste di autorizzazione.

1. Il procedimento unico è indetto per le singole tecnologie rinnovabili, sulla base delle specifiche tipologie di intervento (ammodernamento, così come definito alla lettera i) del punto 2, modifica, come definita alle lettere h), j), k) ed l) dello stesso punto 2, ovvero per la costruzione di nuovi impianti) e sulla scorta dei criteri generali di valutazione e di corretto inserimento di cui ai precedenti punti 4 e 5, nell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo regionale della domanda di autorizzazione.
2. In deroga al comma predente, hanno priorità procedurale i procedimenti unici afferenti progetti in cui il soggetto proponente sia il Comune sede dell'intervento da autorizzare.
3. Analoga deroga è riconosciuta al proponente che, costituito in forma societaria, abbia nel capitale sociale in misura superiore al 50 per cento, imprese aventi attività nel territorio comunale sede dell'intervento da almeno cinque anni ovvero proprietari dei suoli, residenti nello stesso territorio.
4. Ulteriore deroga all'esame delle istanze di autorizzazione secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse è prevista per quegli interventi che alleghino alle domande di autorizzazione atti comprovanti l'assegnazione di contributi pubblici per la realizzazione degli interventi stessi.

10. Specificità del procedimento unico e relazioni con le altre procedure.

1. L'Ufficio regionale Responsabile della Procedura verifica la completezza della documentazione di cui al punto 7, nonché l'assenza di sovrapposizioni ed interferenze con precedenti proposte,

per le quali è stata già verificata la conformità documentale o è stato dato avvio al procedimento unico.

2. L'Ufficio regionale Responsabile della Procedura, ai sensi di quanto disposto dall'art. 29 della L.R. n. 1 del 30 gennaio 2008, comunica all'interessato l'esito delle verifiche di cui al precedente comma 1, assegnando il termine di trenta giorni per l'inoltro delle eventuali integrazioni. Decorso inutilmente tale periodo, ovvero le integrazioni non corrispondano a quanto richiesto e non potendo, ai sensi del comma 6 dall'art. 29 della L.R. n. 1 del 30 gennaio 2008, richiedere ulteriori integrazioni, l'istanza ritenuta non accoglibile, viene restituita al proponente.
3. L'inserimento nell'ordine cronologico di cui al comma 1 del punto 9 sarà quello della data del protocollo regionale di acquisizione delle integrazioni richieste che rendono il progetto conforme.
4. La tempistica e le modalità di svolgimento delle endoprocedure per la verifica di assoggettabilità e di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ove previste, sono disciplinate dal D. Lgs. 4/2008 (art. da 20 a 28). La procedura di valutazione di incidenza, ove prevista, è integrata, ai sensi del DPR 120/2003, nella procedura di Via e si svolge con la medesima tempistica stabilita per quest'ultima.
5. Al fine di garantire che tempi e modalità delle valutazioni ambientali, di cui al precedente comma 4, siano compatibili con l'esigenza di concludere il procedimento unico entro centottanta giorni dalla data di ricezione, da parte dell'Ufficio Responsabile della procedura, della richiesta di autorizzazione, l'istanza è tempestivamente trasmessa all'Autorità regionale competente in materia di VIA e/o VAS, a cura del proponente e secondo le modalità stabilite alla lettera b) del successivo punto 11, non appena quest'ultimo ha ricevuto comunicazione di inizio del procedimento da parte dell'Ufficio Responsabile della procedura.
6. In coerenza con le previsioni dell'art. 14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, l'Autorità regionale competente al rilascio del parere di VIA trasmette nell'ambito della Conferenza di servizi, ovvero trasmette all'Ufficio Responsabile della procedura, le proprie determinazioni e/o richieste integrative in relazione al progetto, allo Studio di Impatto Ambientale e ad ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della valutazione di propria competenza.
7. Per quelle istanze relative a progetti che necessitano, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni e fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8, dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, il procedimento di cui all'art. 12 del D. Lgs 387/03 contempla anche l'iter per l'autorizzazione suddetta.
8. Per quelle istanze relative a progetti di produzione di energia con l'utilizzo di biomasse che prevedono anche il recupero di rifiuti, il provvedimento di autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, è rilasciato dall'autorità competente

con parere, formale e vincolante nonché completo, ai sensi della lettera i) - comma 11 - del medesimo articolo, dei limiti di emissione in atmosfera, reso all'interno della Conferenza di servizi di cui al successivo punto 11.

11. Modalità di svolgimento e conclusione del procedimento unico.

Il procedimento unico si svolge nell'ambito della Conferenza di servizi, secondo le modalità fissate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto di quanto indicato dai paragrafi precedenti e con le seguenti specificazioni:

- a) La Conferenza di servizi è convocata dal Responsabile del procedimento, il quale, in relazione alle specificità dell'impianto e del sito, coinvolge tutte le Amministrazioni interessate, ovvero, ove del caso, attiva le procedure di partecipazione degli interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;
- b) L'Amministrazione procedente, nelle more dell'organizzazione dello Sportello Regionale per l'Energia, di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 20 della L.R. n. 1 del 30 gennaio 2008, si avvale del Proponente per l'inoltro alle Amministrazioni interessate della copia del progetto presentato, dichiarato conforme alla documentazione di cui al punto 7 e inserito nell'ordine cronologico di indizione dei procedimenti autorizzativi. Il progetto conforme inviato alle Amministrazioni interessate è accompagnato da una dichiarazione, redatta nei modi di legge e sottoscritta congiuntamente dal progettista e dal legale rappresentante del proponente, con cui si attesta che il progetto inviato è copia conforme di quello depositato all'Ufficio responsabile della procedura.
- c) Le Amministrazioni interessate esprimono i propri pareri o assensi, di qualsiasi natura, con propria nota nei tempi stabiliti, ovvero attraverso un proprio rappresentante allo scopo delegato.
- d) Il giudizio positivo dell'eventuale endoprocedimento di valutazione di impatto ambientale costituisce in ogni caso condizione necessaria per l'esito positivo dell'intero procedimento autorizzativo.
- e) Analogamente, costituiscono elemento propedeutico all'esito del procedimento, i pareri, ovvero autorizzazioni delle Aziende Sanitarie Locali, territorialmente competenti, della Direzione Regionale per i Beni Culturali ed Ambientali della Regione Campania e, ove previste, delle Strutture Regionali preposte al rilascio sia dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera sia all'autorizzazione all'uso di biomasse costituite, in tutto o in parte, dalla frazione biodegradabile dei rifiuti, secondo la classificazione di cui al Catalogo Europeo di rifiuti (CER) ed ai sensi delle previsioni normative del D. Lgs 152/06 e successive modifiche

- ed integrazioni. In quest'ultimo caso, l'Amministrazione procedente riporta nel provvedimento di autorizzazione unica l'esplicito riferimento ai codici CER delle diverse frazioni di biomassa da utilizzare nell'impianto.
- f) Alla Conferenza di servizi partecipa il gestore della rete elettrica cui l'impianto deve essere collegato al fine di definire il progetto di connessione.
 - g) Nel corso del procedimento è assicurato il contraddittorio con il proponente, in particolare qualora in Conferenza di servizi emerga un orientamento che prelude al diniego dell'autorizzazione richiesta, ovvero al suo rilascio ma con prescrizioni.
 - h) L'Ufficio Responsabile della Procedura, nel tentativo di addivenire ad una decisione condivisa, può convocare, anche con la presenza del proponente, un tavolo integrativo di confronto tra le sole Amministrazioni interessate che hanno formulato pareri discordi su aspetti correlati del procedimento.
 - i) L'Ufficio Responsabile della Procedura provvede alla stesura di un resoconto verbale per ogni riunione della Conferenza di servizi, nel caso di sua convocazione, ed al suo inoltro alle Amministrazioni interessate.
 - j) Il provvedimento conclusivo di diniego o di rilascio dell'autorizzazione deve indicare le relative motivazioni tecnico e/o giuridico-amministrative.
 - k) L'autorizzazione include le eventuali prescrizioni alle quali è subordinata la realizzazione dell'impianto, nonché la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle relative opere, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, con, ove occorra, la dichiarazione dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai fini dell'applicazione della procedura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica dell' 8 giugno 2001 n. 327. L'autorizzazione può includere, altresì, eventuali prescrizioni necessarie per assicurare la continuità e la qualità del servizio elettrico e il rispetto delle regole tecniche.
 - l) L'autorizzazione unica determina anche, ai sensi del comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e sulla scorta di quanto previsto al punto 8 delle presenti linee guida, le modalità con le quali il proponente assicura il rispetto dell'obbligo della rimessa in pristino, con l'eventuale riutilizzo dei materiali, dello stato dei luoghi interessati alla realizzazione dell'impianto a seguito della dismissione dell'impianto medesimo.
 - m) L'autorizzazione unica costituisce titolo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto e viene formalizzata con specifico provvedimento sulla scorta del progetto definitivo.
 - n) Entro venti giorni dalla conclusione delle procedure di autorizzazione, nelle more della formalizzazione del relativo provvedimento conclusivo, l'Ufficio Responsabile della Procedura, comunica al proponente l'esito del procedimento.

- o) L'autorizzazione rilasciata indica i termini di inizio e fine lavori, decorsi i quali la stessa decade. I termini possono essere prorogati, su richiesta motivata e documentata del proponente e qualora il ritardo non sia imputabile allo stesso.
- p) L'autorizzazione, in analogia a quanto disposto al comma 1 dell'art. 1- quater della Legge 27 ottobre 2003 n. 290, comunque decade ove il titolare della stessa non comunichi di aver dato inizio ai lavori entro dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione è divenuto inoppugnabile anche a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale.
- q) Il provvedimento finale è inviato a tutte le Amministrazioni interessate e notificato al proponente.
- r) Il proponente inoltra, prima dell'inizio dei lavori, all'Amministrazione Procedente, al Comune sede dell'intervento e al Genio Civile, territorialmente competente, il progetto esecutivo dell'intervento autorizzato.
- s) Il proponente comunica alle Amministrazioni di cui alla precedente lettera r) l'inizio dei lavori e, in particolare, trasmette al Comune sede dell'intervento la documentazione attestante la regolarità contributiva (DURC) dell'impresa esecutrice ed ogni altro documento, ai fini della sicurezza, previsto dalla normativa vigente.
- t) Qualora l'intervento proposto incida su aree del demanio pubblico gravate, in particolare, da uso civico, il provvedimento di autorizzazione unica è preceduto, limitatamente alle sole aree soggette al vincolo fatta salva la funzionalità dell'intervento nel suo complesso, da un atto del Responsabile del procedimento di approvazione del progetto con la contestuale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere. L'Amministrazione competente in tema di usi civici attiva, conseguentemente, le relative procedure per il cambio della destinazione d'uso dei suoli, ovvero la "sdemanializzazione" delle aree stesse, il cui iter costituisce, pertanto, endoprocedimento dell'autorizzazione unica a costruire ed esercire l'impianto.

12. Norme finali e transitorie.

- 1. Fatti salvi i provvedimenti autorizzatori già acquisiti, le procedure attivate antecedentemente all'emanazione del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e per le quali non è terminato il relativo *iter*, sono concluse con il rilascio, ovvero il diniego, dell'autorizzazione unica, di cui al art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, anche sulla scorta degli atti procedurali già definiti.
- 2. I proponenti le istanze già agli atti di Ufficio, inoltrate nell'ambito delle previsioni procedurali di cui alla DGR n. 1955 del 30 novembre 2006 e per le quali non è stata indetta la Conferenza di



servizi, presentano, ad avvenuta pubblicazione sul BURC, delle specifiche integrazioni per uniformarsi alle previsioni procedurali del presente atto.

3. Gli atti comunali di programmazione e/o di individuazione delle aree destinate alla localizzazione di impianti da fonti rinnovabili, approvati e trasmessi all'Amministrazione procedente antecedentemente alla pubblicazione sul BURC del presente atto, sono, nell'ambito della Conferenze di servizio relative ai procedimenti in corso, elemento per la valutazione dell'intervento quali contributi delle Amministrazioni Comunali per la più opportuna localizzazione degli impianti.
4. Per le istanze, inoltrate nell'ambito delle previsioni procedurali di cui alla DGR n. 1955 del 30 novembre 2006 e per le quali è stata indetta la relativa Conferenza di servizi, è l'Ufficio Responsabile della procedura che determina modalità e i termini per eventuali integrazioni della documentazione di cui al punto 7 del presente atto.
5. Le determinazioni della Conferenza di servizi, ovvero i relativi resoconti verbali, costituiscono atto motivato per richiedere, ai sensi di quanto disposto al comma 6 dell'art. 29 della L. R. 30 gennaio 2008, n. 1, ulteriori informazioni e documenti oltre a quelli indicati nell'elenco di cui al punto 7, ovvero nel modello di domanda allegato del presente atto.
6. Nell'ambito dell'iter procedimentale di cui all'art. 12 del D. Lgs 387/03, in applicazione di quanto previsto dall'art. 3-bis della Legge 241/90, è previsto come mezzo di comunicazione usuale la posta elettronica, ovvero un'apposita area riservata su sito web con l'implementazione di uno specifico strumento informatico di supporto, nonché, a fronte di impedimenti di natura tecnica, l'invio a mezzo fax ovvero, quale opportunità residua, l'utilizzo di vettori postali riconosciuti.
7. Dall'esecutività della DGR di approvazione delle presenti linee guida, le istanze, rientranti nella delega alle Amministrazioni Provinciali e giacenti presso la competente struttura regionale, sono trasferite alle stesse allo stato degli atti per l'avvio e/o la conclusione dell'iter procedurale con l'emanazione del provvedimento finale.
8. Le Amministrazioni Provinciali si avvalgono, nello svolgimento dell'esercizio della delega, di quanto previsto dal presente atto, ovvero, nell'ambito dello stesso, definiscono con proprio atto ulteriori specifiche norme procedurali ed eventuali diritti di segreteria.



9. A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania delle presenti linee guida procedurali, la DGR del 30 novembre 2006, n 1955 è annullata, facendo salvi gli effetti dalla stessa prodotti.